

COMUNE DI NOVOLI



REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I *SETTORE "AREA TECNICA"*

Redatto da

*Arch. Giovanni FRASSANITO
geom. Bruno Sandro PICCINNO*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2022

PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Alimentazione e modulazione del fondo.....	3
Art. 3 Destinazione del fondo	3
Art. 4 Costituzione gruppo di lavoro	3
Art. 5 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	4
Art. 6 Suddivisione in lotti	4
Art. 7 Centrali di committenza.....	4
FONDO PER LAVORI	4
Art. 8 Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	4
Art. 9 Riparto delle somme destinate all’incentivazione dei dipendenti.....	5
Art. 10 Disciplina delle varianti	6
FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	6
Art. 11 – Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	6
Art. 12 – Riparto delle somme destinate all’incentivazione dei dipendenti.....	7
NORME COMUNI	8
Art. 13 – Erogazione delle somme.....	8
Art. 14 – Tempi di erogazione dell’incentivo	8
Art. 15 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	9
Art. 16 – Coincidenza di funzioni.....	9
Art. 17 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	9
Art. 18 – Casi particolari e rinvio	9
Art. 19 – Disposizioni transitorie.....	10
Art. 20 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	10

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016 come modificato dall'art.76 del decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è stabilita dal presente Regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, sottoscritto in data 20.11.2020
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 Alimentazione e modulazione del fondo

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% a valere sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, delle singole opere o lavori, servizi e forniture.
2. Il fondo così costituito è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è stabilita dal presente Regolamento

Art. 3 Destinazione del fondo

1. La quota dell'80% delle risorse del fondo così come determinate dal c. 2 dell'art.1 è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con D.C.U. n.15/2014;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini/corsi formativi e di orientamento per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Art. 4 Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Settore competente, con apposito provvedimento, individua la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo e stabilendo il compenso incentivante, espresso in percentuale sul totale così come determinato nell'art.2, per ciascuno dei dipendenti assegnatari, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, nello stesso provvedimento o con documento

separato, possono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto, prioritariamente, delle competenze specifiche e delle professionalità richieste per ogni tipologia di appalto. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte o comunque motivando il provvedimento. Nel relativo provvedimento sarà dato atto delle fasi già espletate e dei relativi compensi ai soggetti responsabili, sarà, altresì, dato atto delle attività che ancora dovranno essere espletate e i soggetti a cui queste saranno imputate.
6. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 3, 4 e 5 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, ai sensi del D.lgs. 33/2013, devono essere tempestivamente comunicati dal Responsabile dell'ufficio personale all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori affidati con procedura diretta senza confronto competitivo;
 - d) gli acquisti di beni e servizi affidati con procedura diretta senza confronto competitivo;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art. 17.

Art. 6 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 7 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota, determinata con il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art.4, è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui al Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con D.C.U. n.15/2014.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

FONDO PER LAVORI

Art. 8 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Al fine della attribuzione ed erogazione degli incentivi devono essere effettivamente portati a termine le singole fasi di cui alle tabelle dell'art. 9.
3. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
4. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei

contratti.

Art. 9 Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Il fondo è alimentato anche da interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana.
3. Stabilito l'importo dell'incentivo secondo la percentuale determinata ai sensi dei precedenti articoli si applica la seguente ripartizione:

	<i>Prestazione</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
a)	responsabile del procedimento	10%	55%
b)	soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture	5%	20%
c)	soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice	10%	40%
d)	soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara, a termini degli artt. 32 e 33 del Codice e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con D.C.U. n.15/2014	5%	15%
e)	soggetti incaricati della direzione dei lavori	10%	50%
f)	soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione	5%	30%
g)	soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo	5%	15%
h)	soggetti incaricati del collaudo statico	5%	15%
i)	collaboratori tecnici o amministrativi che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività sopra riportate secondo le mansioni stabilite nel provvedimento d'incarico	5%	15%

In relazione alla tipologia di incarico affidato, le predette percentuali sono, al loro interno, di norma, così ripartite:			
		<i>dal</i>	<i>al</i>
A	Responsabile del procedimento	10%	55%
	• Fase progettuale – procedure di affidamento	40% di A	
	• Fase esecutiva del contratto	40% di A	
	• Validazione	20% di A	
B	Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture	5%	20%
	• Analisi dei bisogni	60% di B	
	• Responsabile per la redazione, pubblicazione e monitoraggio della Programmazione triennale e annuale dei lavori e dei servizi	40% di B	
C	Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice	5%	40%
	• relativa alla completezza della progettazione, la coerenza e Analisi completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, all'appaltabilità della soluzione	50% di C	

	progettuale prescelta, all'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;		
	<ul style="list-style-type: none"> Analisi relativa alla minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, alla possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti 	30% di C	
	<ul style="list-style-type: none"> Analisi relativa alla sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, ai presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, alla manutenibilità delle opere 	20% di C	
D	Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara, a termini degli artt. 32 e 33 del Codice e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con D.C.U. n.15/2014;	5%	15%
	<ul style="list-style-type: none"> Redazione degli atti di gara: bando, disciplinare di gara, lettera d'invito, ecc. 	50% di D	
	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di tutti gli atti relativi alla pubblicazione dei bandi, compresa eventuale indagine di mercato e/o determinazione dei costi di pubblicazione, ecc. 	20% di D	
	<ul style="list-style-type: none"> Partecipazione all'analisi dei documenti attinenti ai capitolati e allo schema di contratto, contenenti la disciplina di dettaglio tecnico – amministrativa. 	30% di D	
E	Soggetti incaricati della direzione dei lavori	10%	50%
	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Lavori 	60% di E	
	<ul style="list-style-type: none"> Coordinatore per l'esecuzione dei lavori art.101 c.3 lett.d del Codice 	20% di E	
	<ul style="list-style-type: none"> Misure e Contabilità con redazione, aggiornamento e tenuta dei registri 	20% di E	
F	Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione	5%	30%
G	Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5%;	15%
H	Soggetti incaricati del collaudo statico	5%;	15%
I	Collaboratori tecnici o amministrativi che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività sopra riportate secondo le mansioni stabilite nel provvedimento d'incarico	5%.	15%

- La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste al comma 3, il Responsabile bilancia le percentuali, di conseguenza.
- La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni parziali affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 10 Disciplina delle varianti

- Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
- Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

- Presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di

forniture e servizi o in altro documento di progettazione e di programmazione.

2. Al fine della attribuzione ed erogazione degli incentivi devono essere effettivamente portati a termine le singole fasi di cui alle tabelle dell'art. 12.
3. Per le forniture di importo superiore a €.40.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

Art. 12 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Stabilito l'importo dell'incentivo secondo la percentuale determinata ai sensi dei precedenti articoli si applica la seguente ripartizione:

	<i>Prestazione</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
a)	responsabile del procedimento	10%	50%
b)	soggetti incaricati della programmazione della spesa	5%	30%
c)	Soggetti che effettuano la verifica del progetto	5%	30%
d)	Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara	10%	20%
e)	Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	10%	50%
f)	Collaboratori tecnici o amministrativi che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività sopra riportate secondo le mansioni stabilite nel provvedimento d'incarico	5%	20%

In relazione alla tipologia di incarico affidato, le predette percentuali sono, al loro interno, di norma, così ripartite:			
		<i>dal</i>	<i>al</i>
A	Responsabile del procedimento	10%	50%
	<ul style="list-style-type: none"> • Fase progettuale – procedure di affidamento 	30% di A	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fase esecutiva del contratto 	60% di A	
	<ul style="list-style-type: none"> • Validazione 	10% di A	
B	Soggetti incaricati della programmazione della spesa per servizi e/o forniture	5%	30%
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei bisogni 	60% di B	
	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile per la redazione, pubblicazione e monitoraggio della Programmazione biennale delle forniture e servizi 	40% di B	
C	Soggetti che effettuano la verifica preventiva del progetto	5%	30%
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi relativa alla completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, all'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, all'adeguatezza degli eventuali prezzi utilizzati; 	50% di C	
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi relativa alla minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, alla possibilità di gestione ottimale del servizio. 	30% di C	
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi relativa alla sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 	20% di C	
D	Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara, a termini degli artt. 32 e 33 del Codice e del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con D.C.U.	5%	20%

	n.15/2014;		
	• Redazione degli atti di gara: bando, disciplinare di gara, lettera d'invito, ecc.	50% di D	
	• Predisposizione di tutti gli atti relativi alla pubblicazione dei bandi, compresa eventuale indagine di mercato e/o determinazione dei costi di pubblicazione, ecc.	20% di D	
	• Partecipazione all'analisi dei documenti attinenti ai capitolati e allo schema di contratto, contenenti la disciplina di dettaglio tecnico – amministrativa.	30% di D	
E	Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	10%	50%
	• Direttore di esecuzione	55% di E	
	• Controllo, monitoraggio e rendicontazione dei servizi erogati	25% di E	
	• Verifica di conformità	20% di E	
F	Collaboratori tecnici o amministrativi che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività sopra riportate secondo le mansioni stabilite nel provvedimento d'incarico	5%	20%

NORME COMUNI

Art. 13 – Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'accertamento, per la fase di esecuzione dei lavori, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento e del collaudo finale, per la fase di esecuzione dei servizi, viene effettuato in corrispondenza delle attività riportate nel capitolato e comunque al pagamento del canone e alla verifica di conformità; per le forniture in corrispondenza della verifica di conformità.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
5. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
6. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati per i quali si è resa necessaria la redazione della variante in corso d'opera.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 14 – Tempi di erogazione dell'incentivo

1. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre P.A., non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, il RUP potrà percepire le somme dovute solo ad avvenuto avvio della

procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.), o, in alternativa, ad avvenuta trasmissione degli atti alla CUC; è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;

- b) per la fase esecutiva, relativamente ai lavori solo ad avvenuta approvazione degli stati d'avanzamento e/o degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvazione della contabilità finale); relativamente ai servizi ad avvenuto controllo e/o all'emanazione del certificato di verifica della conformità e conseguente liquidazione del canone; in relazione alle forniture le somme dovute possono essere erogate successivamente all'emanazione del certificato di verifica della conformità.
 - c) Per tutte le altre fasi quando sono state completate in modo definitivo ed efficace per il prosieguo dell'attività
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute per colpa dei dipendenti incaricati.
 4. Nel caso di opere o lavori, servizi e forniture, non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
 5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio economico finanziario, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
 6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 15 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 16 – Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 30% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c.2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n.1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art.101, c. 3, lett. d).

Art. 17 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio;
2. il dipendente sostituito avrà diritto all'incentivo per differenza di calcolo e in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio;

Art. 18 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere o lavori, servizi e forniture che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice e s.m.i., per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e il progetto non sia definitivamente chiuso con l'approvazione della contabilità finale in caso di lavori e con l'emissione del certificato di verifica di conformità in caso di servizi e/o forniture.
2. Nel caso di servizi o lavori non conclusi è possibile prevedere il finanziamento di che trattasi nel quadro economico di progetto esclusivamente per le attività connesse a contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore del codice.
3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 20 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, adottato con deliberazione della Giunta n. 171 del 22/10/2015 e tutte le norme regolamentari incompatibili